



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE n. 203 del 31 ottobre 2012

SERVIZIO DI TRASMISSIONE, ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI SEGNALI AUDIO-VIDEO PROVENIENTI DAGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI. RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA IN CORSO E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2012.

IL DIRIGENTE DELEGATO

Visto il d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*” ;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

Vista la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

Visto il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

Visto, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

Visto il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

Visto l'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 contenente disposizioni per l'esecuzione dei contratti di particolare importanza per qualità ed importo delle prestazioni;

Richiamato a tale ultimo proposito anche l'art. 300, comma 2, del Regolamento di attuazione sopra citato, per i contratti di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006 sopra definiti il direttore dell'esecuzione dei contratti "è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

Visto il contratto, avente durata di sei anni, stipulato in data 13 aprile 2005, con decorrenza 1° luglio 2005, all'esito di pubblica gara europea indetta dall'Ente, ora Agenzia, con determinazione n. 900 del 5 agosto 2003, con la società TELEIPPICA S.r.l. riguardante il "Servizio di trasporto, elaborazione e trasmissione dei segnali video e audio provenienti dagli ippodromi italiani ed esteri, nonché il servizio opzionale, se espressamente richiesto dall'UNIRE, di riprese televisive presso gli ippodromi italiani";

Considerato, infatti, che il contratto con Teleippica Srl menzionato rientra, per importo e per complessità, tra quelli di cui all'art. 119 del d. lgs. n. 163/2006, richiamato dall'art. 299 del Regolamento attuativo del codice degli appalti;

Vista la determinazione del Segretario generale n. 3290 del 28 giugno 2005, con la quale è stato conferito all'Ing. Innocenzo Mangiamele l'incarico di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto avente per oggetto il servizio del segnale televisivo citato ed è stata stabilita la misura dell'onorario annuo, rinviando ad un successivo atto convenzionale la specificazione delle condizioni di durata dell'incarico, di modalità di pagamento del corrispettivo e di rimborso delle eventuali spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico stesso.

Vista la determinazione del Segretario generale n. 233 del 14 marzo 2012 con la quale è stata indetta la gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione del segnale televisivo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la determinazione del Segretario generale del 31 ottobre 2012 con la quale è stata disposta un'ulteriore proroga tecnica del citato contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di gara e, comunque, per un termine non superiore al 30 novembre 2012;

Ritenuto che per il periodo di proroga del contratto, disposta con determinazione sopra citata, sia necessario prorogare l'incarico professionale in favore dell'Ing. Innocenzo Mangiamele, in quanto strettamente correlato alla durata del contratto con Teleippica Srl, alle medesime condizioni della proroga tecnica contrattuale in corso;

Visti l'art. 3 "Durata" e l'art. 4 "Corrispettivi e rimborsi" della convenzione con il citato professionista, sottoscritta in data 18 ottobre 2005, nella parte in cui prevede le condizioni di rinnovo dell'incarico;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

Atteso che, in linea con l'indirizzo del massimo contenimento delle spese, il citato professionista ha manifestato la disponibilità a mantenere lo stesso importo dello scorso mese, vale a dire di € 2.200,00, oltre oneri di legge;

Preso atto che l'incarico in oggetto, in quanto previsto dall'art. 119, comma 3, del citato d. lgs. 163/06, non rientra nei limiti previsti dall'art. 1, commi 9 e 56, della legge 266/2005 e s.m.i.;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell'attuale fase di gestione temporanea;

Vista la disponibilità sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione 2012, deliberato dall'Assi il 22 maggio 2012,

DETERMINA

1. di prorogare l'incarico dell'Ing. Innocenzo Mangiamiele, quale di responsabile tecnico delle attività previste nel contratto per il servizio di trasmissione, elaborazione e diffusione dei segnali audio-video originati dagli ippodromi italiani e stranieri, ivi compresa la responsabilità tecnica inerente al nuovo canale televisivo UNIRE BLU di cui alla determinazione n. 986/2009 citata, fino al 30 novembre 2012 – data massima di scadenza della proroga tecnica del contratto in essere con Teleippica Srl;
2. di stabilire che anche per l'incarico testé prorogato vale la condizione risolutiva che esso potrà cessare anche prima della scadenza del 30 novembre 2012, in caso che intervenga la conclusione della gara indetta con determinazione del Segretario generale n. 233/2012;
3. l'incarico testé prorogato, ferma la condizione di cui al precedente capoverso, sarà espletato dal professionista alle medesime condizioni e modalità stabilite nella convenzione del 18 ottobre 2005, alla quale si rinvia per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento;
4. il compenso per un mese solare, da corrispondersi al sopra indicato professionista, è pari ad € 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre IVA e oneri di legge;
5. il compenso sopra fissato è comprensivo di qualsiasi onere e spese per eventuali collaborazioni affidate al professionista, mentre per le attività svolte dall'incaricato al di fuori del comune di Roma saranno rimborsate esclusivamente le spese di viaggio, di vitto e pernottamento regolarmente documentate, alle condizioni stabilite dall'art. 4 della convenzione citata;
6. di fissare in € 300,00 il rimborso massimo delle spese per il periodo di vigenza dell'incarico.

La citate spese saranno impegnate con successivo provvedimento sul capitolo 112.270 "Onorari e compensi per incarichi speciali e collaborazioni esterne" del bilancio di previsione 2012.